Articolo 3

Delle disposizioni dell'articolo 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità fruiscono le seguenti categorie :

a) i funzionari soggetti allo statuto dei funzionari delle Comunità ;

b) gli agenti soggetti al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, ad eccezione degli agenti locali.

Articolo 4

Salvo l'articolo 22, primo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee concernente i membri degli organi della Banca europea per gli investimenti, fruiscono dei privilegi e delle immunità di cui agli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo, secondo modalità ed entro limiti analoghi a quelli stabiliti dagli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento, le seguenti categorie :

— il personale della Banca europea per gli investimenti ;

— i titolari di pensioni d'invalidità, di anzianità o di reversibilità erogate dalla Banca europea per gli investimenti.

Articolo 5

Il regolamento n. 8/63/Euratom, 127/63/CEE [1] viene abrogato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 25 marzo 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

[1] GU n. 181 dell'11. 12. 1963, pag. 2880/63.

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 550/69 DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 1969

che modifica le disposizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio in Belgio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità [1], in particolare gli articoli 94 e 95 di detto regime,

visto il regolamento n. 10/63/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 1963, relativo alle condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio in Belgio [2], modificato da ultimo dal regolamento n. 8/67/Euratom [3], in particolare l'articolo 16,

vista la proposta della Commissione,

considerando che compete al Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, stabilire per ogni sede di servizio, basandosi sugli usi locali, le modalità di retribuzione degli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari ;

[1] GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

[2] GU n. 188 del 28. 12. 1963, pag. 2992/63.

[3] GU n. 187 dell'8. 8. 1967, pag. 10.

considerando in particolare che le variazioni retributive intervenute dopo il 1° gennaio 1968 a favore del personale del Centro nucleare belga (CEN) giustificano una modifica delle disposizioni del regolamento n. 10/63/Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento n. 10/63/Euratom viene completato da un quarto comma, il cui testo è il seguente :

« L'agente di stabilimento percepisce, per l'anno 1968, un assegno unico e forfettario dell'importo di 2.100 FB. In caso di entrata in servizio o di cessazione dal servizio nel corso del 1968, l'assegno unico viene versato in rapporto al numero dei mesi di servizio compiuti e precisamente nella misura di 100 FB per ciascuno dei primi tre mesi dell'anno e 200 FB per ciascuno dei mesi successivi ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 25 marzo 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

REGOLAMENTO (CEE) N. 551/69 DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 1969

che modifica il regolamento (CEE) n. 204/69, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 289/69 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 5, e l'articolo 17, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 830/68 (4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma, e l'articolo 10, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1603/68 (6), in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, e l'articolo 18, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 2100/68 (8), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quinto comma, e l'articolo 19, paragrafo 3,

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 41 del 18. 2. 1969, pag. 1.
(3) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.
(4) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 23.
(5) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(6) GU n. L 253 del 16. 10. 1968, pag. 5.
(7) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(8) GU n. L 309 del 24. 12. 1968, pag. 4.